Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 21 del 27 gennaio 1986 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma, Lunedì, 27 gennaio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 3

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorsi circoscrizionali a posti di conservatore, di segretario, di aiutante e di commesso nel ruolo del personale degli archivi notarili.

SOMMARIO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso circoscrizionale, per esame, a ventitre posti di conservatore nel ruolo del personale della ex carriera direttiva degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, l'art. 19 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 168;

Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Visti gli articoli 2, 3, secondo e ultimo comma, 5, 6, terzo, quarto e quinto comma, 7 a 10, 11, primo comma e ultimo comma, 33, primo comma, 128, capoverso, 200, primo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 1 a 3, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308;

Visti gli articoli 1, primo e terzo comma, 5 e 12, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembe 1958, n. 1280;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1960;

Visti gli articoli 58 capoverso e 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90 nonché l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visti gli articoli 7, primo comma, e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229;

Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti gli articoli 1 a 4, 6, 7, 9, 13, 33, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visti gli articoli 10, primo comma, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte prima, allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

Visto l'art. 28 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto l'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 14 febbraio 1974, col quale è stato stabilito il programma d'esame per i concorsi di accesso ai singoli ruoli degli archivi notarili;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli della predetta amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti addì 17 luglio 1984;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzione riservate agli invalidi ed altri aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso circoscrizionale, per esame, a ventitre posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della ex carriera direttiva degli archivi notarili.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati della ex carriera di concetto degli archivi notarili che rivestano qualifica non inferiore a segretario principale e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

I candidati che conseguiranno l'idoneità verranno nominati, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati nel ruolo del personale della ex carriera direttiva alla data del 1° aprile 1984 e tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza previsti dalla vigente normativa. Gli stessi saranno destinati a prestare servizio in una delle sedi delle seguenti regioni:

Piemonte	posti	2
Liguria	»	2
Lombardia	»	4
Veneto	»	2
Friuli-Venezia Giulia	»	2
Emilia-Romagna	»	1
Toscana	»	3
Marche	»	1
Abruzzo	»	1
Campania	»	1
Puglia	»	1
Calabria	»	1
Sicilia	»	1
Sardegna	»	1

I candidati nominati all'impiego quali idonei del concorso bandito col presente decreto, dovranno prestare servizio per almeno cinque anni in uffici aventi sedi nella regione alla quale sono stati destinati.

La destinazione verrà effettuata, secondo l'ordine della graduatoria di merito e quello delle preferenze espresse da ciascun concorrente nella domanda di ammissione. A tal fine i candidati dovranno elencare nella domanda di ammissione, in ordine di gradimento, le regioni nelle quali aspirano a prestare servizio. Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande non è ammessa alcuna aggiunta o variazione all'ordine di gradimento.

Il candidato che nella domanda di ammissione non indicherà alcuna regione sarà assegnato, osservato l'ordine di graduatoria, ad una qualsiasi delle regioni ove si renderà vacante un posto.

Il candidato che non avrà elencato tutte le regioni di cui al precedente terzo comma verrà nominato, in relazione all'ordine di graduatoria, solo quando vi saranno posti da ricoprire nella regione o nelle regioni indicate nella domanda di ammissione.

Il candidato che non assume servizio nella sede assegnatagli decade definitivamente dal concorso.

Durante il periodo di prova, in ossequio al disposto dell'art. 9 della legge 28 luglio 1961, n. 723, i candidati potranno essere temporaneamente assegnati, in soprannumero, anche in una sede posta in una regione diversa da quella in cui dovranno prestare servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) Sia fornito del diploma di laurea in giurisprudenza.

B) Non abbia superato il trentacinquesino anno di età, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, prestino servizio permanente in qualità di ufficiale o sottufficiale delle Forze armate e nei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia ovvero servizio continuativo in qualità di vice brigadiere, graduato e militare di truppa nell'Arma dei carabinieri e nei corpi predetti.

C) Sia cittadino italiano.

D) Abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira.

E) Non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione né sia cessato dal servizio per decandenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56 lettera *d*) legge 5 marzo 1961, n. 90.

F) Sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 9.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda diretta al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Roma, sul modulo allegato al presente decreto (che potrà essere ritirato presso un archivio notarile distrettuale o fotocopiato dalla presente *Gazzetta* e sul quale dovrà essere applicata una marca da bollo da L. 3.000). Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine perentorio ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, nella misura di L. 1.500 (lire millecinquecento), eseguito direttamente alla cassa del predetto archivio notarile distrettuale ovvero sul conto corrente postale intestato al medesimo.

Nella domanda di ammissione, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza con l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) di essere in possesso del titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università in cui lo stesso è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal funzionario competente a ricevere la domanda o dal notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate dalla quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine delle domande, inoltrate dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, l'annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte lettere) risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande, presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere) la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande, come sopra corredate, sono subito iscritte in protocollo e, in plico, raccomandato, trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 il capo dell'archivio comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

L'esame di concorso consta:

a) di due prove scritte sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) diritto amministrativo.

Ciascuna delle due prove ha la durata di otto ore giornaliere;

b) di un colloquio avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: diritto tributario con particolare riguardo alle tasse ed imposte indirette sugli affari, ordinamento del notariato e degli archivi natarili; contabilità di Stato.

Il 10 aprile 1986 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana, l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1986. Gli interessati dovranno all'uopo esibire un valido documento di riconoscimento.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 6, commi terzo e successivi, e 7 del testo unico n. 3/1957; 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957; 3, 7 e 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

La commissione potrà essere integrata a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto ottenuto nel colloquio e della media dei voti riportati nelle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione, almeno venti giorni prima del giorno in cui debbono sostenerlo, mediante avviso nel quale è indicato il voto riportato in ciascuna prova scritta.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma-Ostiense, nel termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto il colloquio stesso, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Ove tali documenti siano stati già depositati presso l'ufficio centrale archivi notarili è consentito farvi, nel predetto termine, espresso riferimento con apposita dichiarazione.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I candidati saranno nominati secondo l'ordine della graduatoria di merito e quello delle preferenze espresse nella domanda di ammissione ai sensi del precedente art. 1, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Entro il primo mese di servizio i candidati nominati all'impiego devono, a pena di decadenza, presentare al capo dell'archivio da cui dipendono i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 9;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause, che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato rilasciato dall'ufficio medico legale della competente unità sanitaria locale o dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi notarili.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio, o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità accademica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità accademica.

In luogo del diploma o dei predetti documenti sostitutivi i candidati potranno produrre copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi già depositato presso l'ufficio centrale archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati, o rivedibili;

un certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito ad assumere servizio.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale utilmente collocati in graduatoria debbono, nel termine di cui al secondo comma del presente articolo e a pena di decadenza, presentare soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *d*) e *f*) nonché la copia integrale dello stato matricolare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro 30 giorni, a pena di decadenza la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 11.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Con apposito avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 12.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami ed approva la graduatoria.

Art. 13.

Gli idonei del concorso saranno nominati in prova, nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, con il trattamento economico iniziale spettante al conservatore (VII livello) e verranno destinati ad una delle regioni indicate nel precedente art. 1 ed assegnati in soprannumero agli archivi notarili distrettuali più importanti.

Compiuto il pericolo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro e con lo stesso provvedimento verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti nella regione cui erano stati destinati.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1985

p. *Il Ministro*: BAUSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1985
Registro n. 57 Giustizia, foglio n. 52

Modulo per la domanda (da ritirare presso un archivio notarile o fotocopiare dal presente)

Riservato al Protocollo dell'U.C.AA.NN.	Riservato al protocollo dell'Archivio	Spazio ove devono essere applicate marche da bollo per L. 3.000

Al Ministero di Grazia e Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

ROMA

Il sottoscritto

Cognome	Nome		
Cognome del coniuge (per le donne sposate)	Luogo di nascita	Prov.	Data di nascita

residente a

Città	Prov.	Via e numero
Eventuale diverso recapito eletto ai fini del concorso		

chiede di essere ammesso al concorso per esami a 23 posti di Conservatore in prova nel ruolo del personale degli Archivi Notarili indetto con d. m. 8 ottobre 1985.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

A. { nei suoi confronti si prescinde dal limite di età in quanto (1) ______________________
____
ha diritto all'aumento del limite di età in quanto (1) ______________________
____ }

B. e cittadino italiano;

C. e iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) ______________________
____

D. non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico (3) ______________
____
____

E. ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso l'Università di ______________
______________________ in data ______________________,

F. non e stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito né dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è cessato dal servizio per decadenza dall'impiego e dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127 lettera d) del T.U. n. 3 del 1957 e dall'art. 56 lettera d) della legge n. 90 del 1961;

G. non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (4) ____________________

____

H. la sua posizione nei confronti degli obblighi militari è la seguente: ____________________

____

I. Allega: - **quietanza rilasciata dall'Archivio notarile di** ____________________

- **ricevuta di versamento sul c.c.p. dell'Archivio notarile di** ____________________

- **in data** ____________________ **n.** __________ **(5);**

Ai fini di cui all'art. 1 del bando di concorso indica le seguenti regioni nelle quali, nell'ordine, aspira ad essere nominato:

1. ____________________ 8. ____________________
2. ____________________ 9. ____________________
3. ____________________ 10. ____________________
4. ____________________ 11. ____________________
5. ____________________ 12. ____________________
6. ____________________ 13. ____________________
7. ____________________ 14. ____________________

____________________ ____________________ (6)

(Data) (Firma)

(Spazio riservato all'autentica)

1) Cancellare la voce che non interessa. Sono tenuti a tale dichiarazione solo i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età;
2) In caso di non iscrizione cancellare la voce ed indicare i motivi della mancata iscrizione;
3) Il candidato che abbia riportato condanne penali ovvero abbia procedimenti penali in corso deve cancellare la voce ed indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) con la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa nonché i procedimenti penali a carico con la precisazione dell'imputazione e dell'autorità giudiziaria presso cui il procedimento è pendente;
4) In caso diverso cancellare la voce e indicare i servizi prestati;
5) Cancellare la voce che non interessa. Il versamento della prescritta tassa di L. 1.500 può essere effettuato direttamente in un archivio notarile ovvero mediante versamento su conto corrente postale, con esclusione del vaglia postale;
6) La firma deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

86A0268

Concorso circoscrizionale, per esame, a sei posti di segretario nel ruolo del personale della ex carriera di concetto degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 19 aprile 1925, n. 475;
Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;
Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;
Visti gli articoli 2, 3, secondo ed ultimo comma, 5, 6, terzo, quarto e quinto comma, 7 a 10, 11, primo ed ultimo comma, 33, primo comma, 128 cpv., 173 cpv., 200, primo comma e 351 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visti gli articoli 1 a 3, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686;
Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;
Visti gli articoli 1, primo e terzo comma, 5 e 12, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembe 1958, n. 1280;
Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1960;
Visti gli articoli 58 cpv. e 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonché l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;
Visti gli articoli 3 e 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723;
Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;
Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
Visto l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229;
Visti gli articoli 1 e 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449;
Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 1966 e concernente il riconoscimento dei diplomi di qualifica ai fini dell'ammissione alla carriera di concetto degli archivi notarili;
Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;
Visti gli articoli 1 a 4, 7, 10, 18, 21, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390;
Visto l'art. 10, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte I, allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;
Visto l'art. 28 della legge 11 agosto 1973, n. 533;
Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto l'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
Visti gli articoli 2 e 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426;
Visto l'art. 28-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 1981, n. 432;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444;
Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1962, n. 21920/12106;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 14 febbraio 1974, col quale è stato stabilito il programma d'esame per i concorsi di accesso ai singoli ruoli degli archivi notarili;
Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre 1974 con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli della predetta Amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1984;
Tenuto conto delle norme in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso circoscrizionale, per esame, a sei posti di segretario in prova nel ruolo del personale della ex carriera di concetto degli archivi notarili.

I candidati che conseguiranno l'idoneità verranno nominati, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati nel ruolo del personale della ex carriera di concetto alla data del 1° aprile 1984 e tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza previsti dalla vigente normativa. Gli stessi saranno destinati a prestare servizio in una delle sedi delle seguenti regioni:

Piemonte	posti	1
Liguria	»	1
Lombardia	»	1
Veneto	»	1
Emilia-Romagna	»	1
Abruzzo	»	1

I candidati nominati all'impiego quali idonei del concorso bandito col presente decreto, dovranno prestare servizio per almeno cinque anni in uffici aventi sedi nella regione alla quale sono stati destinati.

La destinazione verrà effettuata, secondo l'ordine della graduatoria di merito e quello delle preferenze espresse da ciascun concorrente nella domanda di ammissione. A tal fine i candidati dovranno elencare nella domanda di ammissione, in ordine di gradimento, le regioni nelle quali aspirano a prestare servizio. Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande non è ammessa alcuna aggiunta o variazione all'ordine di gradimento.

Il candidato che nella domanda di ammissione non indicherà alcuna regione sarà assegnato, osservato l'ordine di graduatoria, ad una qualsiasi delle regioni ove si renderà vacante un posto.

Il candidato che non avrà elencato tutte le regioni di cui al precedente terzo comma verrà nominato, in relazione all'ordine di graduatoria, solo quando vi saranno posti da ricoprire nella regione o nelle regioni indicate nella domanda di ammissione.

Il candidato che non assume servizio nella sede assegnatagli decade definitivamente dal concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) Sia fornito di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di diploma di qualifica per segretari d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti.

B) Abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, prestino servizio permanente in qualità di ufficiali e sottufficiali nelle Forze armate e nei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia ovvero servizio continuativo in qualità di vice brigadiere, graduati e militari di truppa nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti.

C) Sia cittadino italiano.

D) Abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira.

E) Non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione né sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56 lettera *d*) della legge 5 marzo 1961, n. 90.

F) Sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 9.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda diretta al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Roma, sul modulo allegato al presente decreto (che potrà essere ritirato presso un archivio notarile distrettuale o fotocopiato dalla presente *Gazzetta* e sul quale dovrà essere applicata una marca da bollo da L. 3.000). Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il predetto termine perentorio ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, nella misura di L. 1.500 (lire millecinquecento), eseguita direttamente alla cassa del predetto archivio notarile distrettuale ovvero sul conto corrente postale intestato al medesimo.

Nella domanda di ammissione, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) di essere in possesso del titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'istituto presso il quale lo stesso è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate dalla quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine della domanda, inoltrata dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, l'annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte lettere) risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande, presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere) la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande, come sopra corredate, sono subito iscritte in protocollo e, in plico raccomandato, trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 il capo dell'archivio notarile comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

L'esame di concorso consta:

a) di due prove scritte sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto pubblico e privato;

2) nozioni di contabilità di Stato.

Ciascuna delle due prove ha la durata di otto ore giornaliere;

b) di un colloquio avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: ordinamento del notariato e degli archivi notarili; diritto tributario con particolare riguardo alle tasse e imposte indirette sugli affari; statistica.

Il 30 aprile 1986 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana, l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1986. Gli interessati dovranno all'uopo esibire un valido documento di riconoscimento.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 6, commi terzo e successivi e 7 del testo unico n. 3/1957; 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957; 3, 7 e 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

La commissione potrà essere integrata a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto ottenuto nel colloquio e della media dei voti riportati nelle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione, almeno venti giorni prima del giorno in cui debbono sostenerlo, mediante avviso nel quale è indicato il voto riportato in ciascuna prova scritta.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma, nel termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto il colloquio stesso, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Ove tali documenti siano stati già depositati presso l'ufficio centrale archivi notarili è consentito farvi, nel predetto termine, espresso riferimento con apposita dichiarazione.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I candidati saranno nominati secondo l'ordine della graduatoria di merito e quello delle preferenze espresse nella domanda di ammissione, ai sensi del precedente art. 1, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Entro il primo mese di servizio i candidati nominati all'impiego devono, a pena di decadenza, presentare al capo dell'archivio da cui dipendono i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 9;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato rilasciato dall'ufficio medico legale della competente unità sanitaria locale o dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

In luogo del diploma o dei predetti documenti sostitutivi, i candidati potranno produrre copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi già depositato presso l'ufficio centrale degli archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati, o rivedibili;

un certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora stati chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito ad assumere servizio.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al terzo comma del presente articolo e a pena di decadenza, presentare soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *d*) e *f*) nonché la copia integrale dello stato matricolare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 11.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Con apposito avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 12.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami ed approva la graduatoria.

Art. 13.

Gli idonei del concorso saranno nominati in prova, nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, con il trattamento economico iniziale spettante al segretario (sesto livello) e verranno d'ufficio destinati d'ufficio alle sedi vacanti nelle regioni di cui all'art. 1.

Compiuto il pericolo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1985

p. *Il Ministro*: BAUSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1985
Registro n. 57 Giustizia, foglio n. 54

Modulo per la domanda (da ritirare presso un archivio notarile o fotocopiare dal presente)

Riservato al Protocollo dell'U.C.AA.NN.	Riservato al protocollo dell'Archivio	Spazio ove devono essere applicate marche da bollo per L. 3.000

Al Ministero di Grazia e Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

ROMA

Il sottoscritto

Cognome	Nome		
Cognome del coniuge (per le donne sposate)	Luogo di nascita	Prov.	Data di nascita

residente a

Città	Prov.	Via e numero
Eventuale diverso recapito eletto ai fini del concorso		

chiede di essere ammesso al concorso per esami a 6 posti di Segretario in prova nel ruolo del personale degli Archivi Notarili indetto con d.m. 8 ottobre 1985.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

A. { nei suoi confronti si prescinde dal limite di età in quanto (1) ______________________________

____

ha diritto all'aumento del limite di età in quanto (1) ______________________________

______________________________ }

B. e cittadino italiano;

C. e iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) ______________________________

____

D. non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico (3) ______________

____

____

E. e in possesso del titolo di studio: ______________________ conseguito presso l'istituto ______________________ nell'anno scolastico ______________,

F. non e stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito né dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è cessato dal servizio per decadenza dall'impiego e dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127 lettera d) del T.U. n. 3 del 1957 e dall'art. 56 lettera d) della legge n. 90 del 1961;

G. non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (4) ______________________

____

H. la sua posizione nei confronti degli obblighi militari è la seguente: ______________________

____

I. Allega: **- quietanza rilasciata dall'Archivio notarile di** ______________________

- ricevuta di versamento sul c.c.p. dell'Archivio notarile di ______________________

- in data ______________ **n.** ________ **(5);**

Ai fini di cui all'art. 1 del bando di concorso indica le seguenti regioni nelle quali, nell'ordine, aspira ad essere nominato:

1. ______________
2. ______________
3. ______________
4. ______________
5. ______________
6. ______________

______________ ______________ (6)

(Data) (Firma)

(Spazio riservato all'autentica)

1) Cancellare la voce che non interessa. Sono tenuti a tale dichiarazione solo i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età;

2) In caso di non iscrizione cancellare la voce ed indicare i motivi della mancata iscrizione;

3) Il candidato che abbia riportato condanne penali ovvero abbia procedimenti penali in corso deve cancellare la voce ed indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) con la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa nonché i procedimenti penali a carico con la precisazione dell'imputazione e dell'autorità giudiziaria presso cui il procedimento è pendente;

4) In caso diverso cancellare la voce e indicare i servizi prestati;

5) Cancellare la voce che non interessa. Il versamento della prescritta tassa di L. 1.500 può essere effettuato direttamente in un archivio notarile ovvero mediante versamento su conto corrente postale, con esclusione del vaglia postale;

6) La firma deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

86A0269

Concorso circoscrizionale, per esame, a sedici posti di aiutante nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 19 aprile 1925, n. 475;
Visti l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, l'art. 19 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 168;
Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;
Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;
Visti gli articoli 2, 3, secondo e ultimo comma, 5, 6, terzo, quarto e quinto comma, 7 a 10, 11, primo ed ultimo comma, 33, primo comma, 128, cpv., 182, terzo comma, 200, primo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visti gli articoli 1 a 3, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;
Visti gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308;
Visti gli articoli 1, primo e terzo comma, 5 e 12, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembe 1958, n. 1280;
Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1960;
Visto l'art. 172 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;
Visto l'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto l'art. 7, primo comma della legge 28 luglio 1961, n. 723;
Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;
Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
Visto l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 21 aprile 1965, n. 449;
Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visti gli articoli 1 a 4, 6, 7, 11, 23, 27, 33, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390;
Visto l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte I, allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;
Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444;
Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 14 febbraio 1974, col quale è stato stabilito il programma d'esame per i concorsi di accesso ai singoli ruoli degli archivi notarili;
Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli della predetta amministrazione;
Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1962, n. 21920/12106;
Vista la nota 26 maggio 1978, n. 165674 del Ministero delle finanze Direzione generale affari generali e personale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti addì 17 luglio 1984;
Tenuto conto delle norme in materia di assunzione riservate agli invalidi ed altri aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso circoscrizionale, per esame, a sedici posti di aiutante in prova nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva degli archivi notarili.

I candidati che conseguiranno l'idoneità verranno nominati, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva alla data del 1° aprile 1984 e tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza previsti dalla vigente normativa. Gli stessi saranno destinati a prestare servizio in una delle sedi delle seguenti regioni:

Piemonte	posti 2
Liguria	» 1
Lombardia	» 3
Veneto	» 2
Emilia-Romagna	» 2
Toscana	» 2
Abruzzo	» 1
Campania	» 1
Sicilia	» 1
Sardegna	» 1

I candidati nominati all'impiego quali idonei del concorso bandito col presente decreto, dovranno prestare servizio per almeno cinque anni in uffici aventi sede nella regione alla quale sono stati destinati.

La destinazione verrà effettuata, secondo l'ordine della graduatoria di merito e quello delle preferenze espresse da ciascun componente nella domanda di ammissione. A tal fine i candidati dovranno elencare nella domanda di ammissione, in ordine di gradimento, le regioni delle quali aspirano a prestare servizio. Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande non è ammessa alcuna aggiunta o variazione all'ordine di gradimento.

Il candidato che nella domanda di ammissione non indicherà alcuna regione sarà assegnato, osservato l'ordine di graduatoria, ad una qualsiasi delle regioni ove si renderà vacante un posto.

Il candidato che non avrà elencato tutte le regioni di cui al precedente terzo comma verrà nominato, in relazione all'ordine di graduatoria, solo quando vi saranno posti da ricoprire nella regione o nelle regioni indicate nella domanda di ammissione.

Il candidato che non assume servizio nella sede assegnatagli decade definitivamente dal concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) Sia fornito del diploma di istruzione secondaria di primo grado avvero di diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato e da quelli legalmente riconosciuti.

B) Abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, prestino servizio permanente in qualità di ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e nei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia ovvero servizio continuativo in qualità di vice brigadiere, graduati e militari di truppa nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti.

C) Sia cittadino italiano.

D) Abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira.

E) Non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione né sia cessato dal servizio per decandenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*) della legge 5 marzo 1961, n. 90.

F) Sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 9.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso, gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda diretta al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Roma sul modulo allegato al presente decreto (che potrà essere ritirato presso un archivio notarile distrettuale o fotocopiato dalla presente *Gazzetta* e sul quale dovrà essere applicata una marca da bollo da L. 3.000). Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine perentorio ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, nella misura di L. 1.000 (lire mille), eseguito direttamente alla cassa del predetto archivio notarile distrettuale ovvero sul conto corrente postale intestato al medesimo.

Nella domanda di ammissione, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il trentacinquesimo anno di età il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) di essere in possesso del titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'istituto presso il quale lo stesso è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate dalla quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine della domanda, inoltrata dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, l'annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte lettere) risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande, presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere) la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande, come sopra corredate, sono subito iscritte in protocollo e, in plico raccomandato, trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma-Ostiense.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 il capo dell'archivio comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

L'esame di concorso consta:

a) di una prova scritta di cultura generale;

b) di un colloquio avente per oggetto le seguenti materie: nozioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e sulla contabilità di Stato;

c) di una prova pratica obbligatoria di dattilografia.

La prova scritta ha la durata di otto ore.

la prova pratica di dattilografia consiste nella copiatura da un testo a stampa scelto dalla commissione ed ha la durata di dieci minuti.

Il 10 maggio 1986 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana, l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la prova scritta del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1986.

Gli interessati dovranno all'uopo esibire un valido documento di riconoscimento.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 6, commi terzo e successivi, e 7 del testo unico n. 3/1957; 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957; 3, 7 e 150, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

La commissione potrà essere integrata a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio ed alla prova pratica di dattilografica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.Il colloquio e la prova pratica di dattilografia non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio e alla prova pratica ne viene data comunicazione, almeno venti giorni prima del giorno in cui debbono sostenerlo, mediante avviso nel quale è indicato il voto riportato nella prova scritta.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma, nel termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto il colloquio stesso, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Ove tali documenti siano stati già depositati presso l'ufficio centrale archivi notarili è consentito farvi, nel predetto termine, espresso riferimento con apposita dichiarazione.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. I candidati saranno nominati secondo l'ordine della graduatoria di merito e quello delle preferenze espresse nella domanda di ammissione ai sensi del precedente art. 1, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Entro il primo mese di servizio i candidati nominati all'impiego devono, a pena di decadenza, presentare al capo dell'archivio da cui dipendono i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 9;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause, che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato rilasciato dall'ufficio medico legale della competente unità sanitaria locale o dal un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili. Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

In luogo del diploma o dei predetti documenti sostitutivi i candidati potranno produrre copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi già depositato presso l'ufficio centrale archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati, o rivedibili;

un certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora stati chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito ad assumere servizio.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria debbono, nel termine di cui al secondo comma del presente articolo e a pena di decadenza, presentare soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *d)* e *f)* nonché la copia integrale dello stato matricolare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro 30 giorni, a pena di decadenza la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 11.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Con apposito avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 12.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami ed approva la graduatoria.

Art. 13.

Gli idonei del concorso saranno nominati in prova, nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, con il trattamento economico iniziale spettante all'aiutante (IV livello) e verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti nelle regioni di cui all'art. 1.

Compiuto il pericolo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1985

p. *Il Ministro*: BAUSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1985
Registro n. 57 Giustizia, foglio n. 55

Modulo per la domanda (da ritirare presso un archivio notarile o fotocopiare dal presente)

Riservato al Protocollo dell'U.C.AA.NN.	Riservato al protocollo dell'Archivio	Spazio ove devono essere applicate marche da bollo per L. 3.000

Al Ministero di Grazia e Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

ROMA

Il sottoscritto

Cognome	Nome		
Cognome del coniuge (per le donne sposate)	Luogo di nascita	Prov.	Data di nascita

residente a

Città	Prov.	Via e numero
Eventuale diverso recapito eletto ai fini del concorso		

chiede di essere ammesso al concorso per esami a 16 posti di Aiutante in prova nel ruolo del personale degli Archivi Notarili indetto con d.m. 8 ottobre 1985.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

A. { nei suoi confronti si prescinde dal limite di età in quanto (1) ____________________
____
ha diritto all'aumento del limite di età in quanto (1) ____________________
______________________________ }

B. e cittadino italiano;

C. e iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) ____________________
____

D. non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico (3) ____________
____
____

E. e in possesso del titolo di studio: ____________________ conseguito presso l'Istituto ____________________ nell'anno scolastico ____________;

F. non e stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito né dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è cessato dal servizio per decadenza dall'impiego e dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127 lettera d) del T.U. n. 3 del 1957 e dall'art. 56 lettera d) della legge n. 90 del 1961;

G. non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (4) ______________________________

____

H. la sua posizione nei confronti degli obblighi militari è la seguente: ______________________

____

I. Allega: - **quietanza rilasciata dall'Archivio notarile di** ______________________________

- **ricevuta di versamento sul c.c.p. dell'Archivio notarile di** ______________________

- **in data** ______________________ **n.** __________ **(5);**

Ai fini di cui all'art. 1 del bando di concorso indica le seguenti regioni nelle quali, nell'ordine, aspira ad essere nominato:

1. ______________________ 6. ______________________
2. ______________________ 7. ______________________
3. ______________________ 8. ______________________
4. ______________________ 9. ______________________
5. ______________________ 10. ______________________

______________________ (Data) ______________________ (6) (Firma)

(Spazio riservato all'autentica)

1) Cancellare la voce che non interessa. Sono tenuti a tale dichiarazione solo i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età;

2) In caso di non iscrizione cancellare la voce ed indicare i motivi della mancata iscrizione;

3) Il candidato che abbia riportato condanne penali ovvero abbia procedimenti penali in corso deve cancellare la voce ed indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) con la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa nonché i procedimenti penali a carico con la precisazione dell'imputazione e dell'autorità giudiziaria presso cui il procedimento è pendente;

4) In caso diverso cancellare la voce e indicare i servizi prestati;

5) Cancellare la voce che non interessa. Il versamento della prescritta tassa di L. 1.000 può essere effettuato direttamente in un archivio notarile ovvero mediante versamento su conto corrente postale, con esclusione del vaglia postale;

6) La firma deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

86A0270

Concorso circoscrizionale, per titoli, a trenta posti di commesso nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 3 della legge 19 aprile 1925, n. 475;

Visti l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, l'art. 19 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 108;

Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Visti gli articoli 2, 3, secondo ed ultimo comma, 5, 7 a 10, 11, primo ed ultimo comma, 33 primo comma, 128 capoverso, 133, 200, primo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 1 a 3, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686;

Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308;

Visti gli articoli 1, terzo comma, e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1960;

Visti gli articoli 58 capoverso e 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonché l'art 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visti l'art. 7, primo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229;

Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti gli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 12, 29, 33 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visto l'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte prima, allegato *A*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli degli archivi notarili;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1962, n. 21920/12106;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti addì 17 luglio 1984;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzione riservate agli invalidi ed altri aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso circoscrizionale, per titoli, a trenta posti di commesso in prova nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria degli archivi notarili.

I candidati che conseguiranno l'idoneità verranno nominati, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati nel ruolo del personale della ex carriera ausiliaria alla data del 1° aprile 1984 e tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza previsti dalla vigente normativa. Gli stessi saranno destinati a prestare servizio in una delle sedi delle seguenti regioni:

Piemonte	posti	3
Liguria	»	3
Lombardia	»	6
Veneto	»	3
Emilia-Romagna	»	3
Toscana	»	4
Umbria	»	1
Lazio	»	1
Campania	»	2
Sicilia	»	2
Sardegna	»	2

I candidati nominati all'impiego quali idonei del concorso bandito col presente decreto, dovranno prestare servizio per almeno cinque anni in uffici aventi sede nella regione alla quale sono stati destinati.

La destinazione verrà effettuata, secondo l'ordine della graduatoria di merito e quello delle preferenze espresse da ciascun concorrente nella domanda di ammissione. A tal fine i candidati dovranno elencare nella domanda di ammissione, in ordine di gradimento, le regioni nelle quali aspirano a prestare servizio. Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande non è ammessa alcuna aggiunta o variazione all'ordine di gradimento.

Il candidato che nella domanda di ammissione non indicherà alcuna regione sarà assegnato, osservato l'ordine di graduatoria, ad una qualsiasi delle regioni ove si renderà vacante un posto.

Il candidato che non avrà elencato tutte le regioni di cui al precedente terzo comma verrà nominato, in relazione all'ordine di graduatoria, solo quando vi saranno posti da ricoprire nella regione o nelle regioni indicate nella domanda di ammissione.

Il candidato che non assume servizio nella sede assegnatagli decade definitivamente dal concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) Abbia conseguito la licenza di quinta elementare.

B) Abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, versino nelle condizioni di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Sia cittadino italiano.

D) Abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira.

E) Non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione né sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56 lettera *d*) legge 5 marzo 1961, n. 90.

F) Sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può, essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana,

presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda diretta al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Roma, sul modulo allegato al presente decreto (che potrà essere ritirato presso un archivio notarile distrettuale o fotocopiato dalla presente *Gazzetta* e sul quale dovrà essere applicata una marca da bollo da L. 3.000). Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il predetto termine perentorio ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, nella misura di L. 500 (cinquecento), eseguito direttamente alla cassa di un archivio notarile distrettuale, ovvero sul conto corrente postale intestato al medesimo.

Alla domanda debbono inoltre allegarsi i documenti in bollo, atti a comprovare il possesso dei titoli di cui al successivo art. 6. Non si terrà conto alcuno della documentazione presentata dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma del presente articolo né di quella rilasciata da privati.

Alla domanda debbono infine allegarsi i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Nella domanda di ammissione, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l'esatto recapito, indicando, se abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta menzione della data e dell'istituto in cui lo stesso è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine delle domande, inoltrate dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nonché dei documenti allegati, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, l'annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte lettere), risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, nonché dei documenti allegati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere), la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande corredate della quietanza e dei titoli prodotti, sono subito iscritte in protocollo e, in plico raccomandato, trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 il capo dell'archivio notarile comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

La commissione del concorso sarà nominata con successivo decreto, con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

Sono valutabili i seguenti titoli:

a) titolo di studio superiore alla licenza elementare, valutabile comunque una sola volta;

b) idoneità riportata in precedente concorso statale, valutabile una sola volta;

c) lodevole servizio prestato per almeno un anno, anche in posizione non di ruolo, presso le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni ovvero servizio prestato senza demerito per almeno 360 giorni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, valutabile una sola volta.

I documenti comprovanti il possesso dei titoli suddetti, in original o in copia autenticata ed in regola con il bollo, dovranno essere allegati all'istanza di partecipazione al concorso o comunque prodotti entro il termine di presentazione della domanda e dovranno riferirsi a titoli già acquisiti. Non saranno in alcun caso presi in cosiderazione i documenti tardivamente presentati o, se prodotti in copia, privi dell'attestazione di conformità all'originale; non si terrà conto, inoltre, di quei documenti che non contengano le generalità complete, la data e il luogo di nascita delle persone alle quali sono intestati e tutte le altre indicazioni specificamente richieste per la validità stessa del titolo che si intende far valere.

Ai titoli suindicati sarà attribuito il seguente punteggio fisso:

titolo indicato dalla lettera *a*) . . . . punti 1
titolo indicato dalla lettera *b*) . . . . » 1
titolo indicato dalla lettera *c*) . . . . » 2

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I candidati saranno nominati secondo l'ordine della graduatoria di merito e quello delle preferenze espresse nella domanda di ammissione ai sensi del precedente art. 1, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Entro il primo mese di servizio i candidati nominati all'impiego devono, a pena di decadenza, presentare al capo dell'archivio da cui dipendono i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto tali documenti, ai fini della formazione della graduatoria;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato rilasciato dal medico legale della competente unità sanitaria locale, da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera ausiliaria — personale addetto agli uffici — dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che, per la natura e il grado della mutilazione o

invalidità, l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato originale del compimento degli studi di istruzione elementare;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati, o rivedibili;

un certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora stati chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito ad assumere servizio.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale, utilmente collocati in graduatoria, debbono, nel termine di cui al terzo comma del presente articolo e a pena di decadenza, presentare soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *d*) e *f*) nonché la copia integrale dello stato matricolare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 8.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Con apposito avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 9.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento e approva la graduatoria.

Art. 10.

Gli idonei del concorso saranno nominati in prova nell'ordine della graduatoria man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, con il trattamento economico spettante al commesso (II livello) e verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio nelle regioni indicate nel precedente art. 1.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1985

p. *Il Ministro*: BAUSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1985
Registro n. 57 Giustizia, foglio n. 53

Modulo per la domanda (da ritirare presso un archivio notarile o fotocopiare dal presente)

Riservato al protocollo dell'U.C.AA.NN.	Riservato al protocollo dell'Archivio	Spazio ove devono essere applicate marche da bollo per L. 3.000

Al Ministero di Grazia e Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

R O M A

Il sottoscritto

Cognome		Nome	
Cognome del coniuge (per le donne sposate)	Luogo di nascita	Prov.	Data di nascita

residente a

Città	Prov.	Via e numero
Eventuale diverso recapito eletto ai fini del concorso		

chiede di essere ammesso al concorso per titoli a 30 posti di Commesso in prova nel ruolo del personale degli Archivi Notarili indetto con d.m. 8 ottobre 1985.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

A. nei suoi confronti si prescinde dal limite di età in quanto (1) ______________________________
____
ha diritto all'aumento del limite di età in quanto (1) ______________________________
____

B. e cittadino italiano;

C. e iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) ______________________________
____

D. non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico (3) ______________________________
____
____

E. e in possesso del titolo di studio: ______________________________ conseguito presso l'Istituto ______________________________ nell'anno scolastico ______________________________;

F. non e stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito né dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è cessato dal servizio per decadenza dall'impiego e dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127 lettera *d)* del T.U. n. 3 del 1957 e dall'art. 56 lettera *d)* della legge n. 90 del 1961;

G. non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (4) ____________________

____

H. la sua posizione nei confronti degli obblighi militari è la seguente: ____________________

____

I. Allega: - **quietanza rilasciata dall'Archivio notarile di** ____________________

- **ricevuta di versamento sul c.c.p. dell'Archivio notarile di** ____________________

in data ____________________ **n.** __________ **(5);**

nonché i seguenti documenti:

____

____

____

Ai fini di cui all'art. 1 del bando di concorso indica le seguenti regioni nelle quali, nell'ordine, aspira ad essere nominato:

1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
5. ____________________
6. ____________________
7. ____________________
8. ____________________
9. ____________________
10. ____________________
11. ____________________

____________________ (Data)

____________________ (6) (*Firma*)

(Spazio riservato all'autentica)

1) *Cancellare la voce che non interessa. Sono tenuti a tale dichiarazione solo i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età;*
2) In caso di non iscrizione cancellare la voce ed indicare i motivi della mancata iscrizione;
3) Il candidato che abbia riportato condanne penali ovvero abbia procedimenti penali in corso deve cancellare la voce ed indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) con la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa nonché i procedimenti penali a carico con la precisazione dell'imputazione e dell'autorità giudiziaria presso cui il procedimento è pendente;
4) In caso diverso cancellare la voce e indicare i servizi prestati;
5) Cancellare la voce che non interessa. Il versamento della prescritta tassa di L. 500 può essere effettuato direttamente in un archivio notarile ovvero mediante versamento su conto corrente postale, con esclusione del vaglia postale;
6) La firma deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

86A0271

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(7651013/9) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.